

**INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI DAL 1° LUGLIO 2019:
ATTIVITÀ ESONERATE.**

Dal 1° luglio prossimo i contribuenti esercenti una delle attività di commercio al minuto o assimilate ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, saranno obbligati a memorizzare e ad inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate i corrispettivi giornalieri.

La predetta scadenza interessa esclusivamente i contribuenti che nel periodo di imposta precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Dal 1° gennaio 2020 il nuovo obbligo riguarderà tutti i soggetti di cui al citato art. 22, anche se il volume d'affari non avrà superato il predetto limite.

L'art. 2, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs n. 127/2015 prevede che "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata".

Il predetto Ministero dell'economia ha emanato il 14 maggio scorso uno specifico decreto individuando le specifiche attività esonerate dal nuovo adempimento. Si tratta del DM 10-05-2019 pubblicato sulla G.U. n.115 del 18-05-2019.

• CONTRIBUENTI ESONERATI DALLA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

L'articolo 1 del decreto prevede, preliminarmente, come l'esonero dal nuovo adempimento delle categorie di contribuenti di seguito elencate, riguardi esclusivamente la fase di prima applicazione.

È possibile che in seguito, categorie ora escluse, debbano effettuare la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi.

In particolare, non devono essere memorizzati, né trasmessi telematicamente i corrispettivi relativi:

- a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 696/1996 (si tratta in pratica dei contribuenti che attualmente sono esonerati dall'obbligo di emissione di scontrino/ricevuta fiscale);
- b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali il biglietto di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono alla funzione di certificazione fiscale;
- c) alle operazioni collegate e connesse a quelle indicate alle due precedenti lettere, nonché le operazioni marginali rispetto a quelle di cui alle citate lettere o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura, a condizione che rappresentino una quota non superiore all'1% del volume d'affari del 2018. In questo caso l'esonero è previsto fino al 31 dicembre 2019, ed è scollegato dal volume d'affari del soggetto che le pone in essere;
- d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, nel corso di un trasporto internazionale.

• IL CARATTERE TEMPORANEO DEGLI ESONERI

L'articolo 3 del decreto stabilisce esplicitamente come gli esoneri previsti abbiano carattere temporaneo. Successivi decreti, sentite le categorie interessate, individueranno le date a partire alle quali i predetti esoneri verranno meno.

• CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI

Con la risposta n.159 del 27-05-2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi i soggetti che, anche con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro, forniscono servizi di mensa ai loro dipendenti in quanto i servizi di mensa sono tra le operazioni escluse dalla certificazione fiscale ai sensi dell'art. 2 del DPR 696/96 (esplicitamente richiamati tra gli esoneri dell'art.1 del DM 10 maggio 2019).

Quindi per i servizi di mensa ai dipendenti non vi sarà l'obbligo, dal 1° luglio 2019, di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi addebitati mensilmente ai dipendenti per il servizio mensa, né a rilasciare scontrino o ricevuta fiscale, ma si dovrà continuare a effettuare le necessarie annotazioni sul registro dei corrispettivi.

Un successivo decreto stabilirà quando tale esonero verrà meno.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE

Tel. 059-894811 - c.zamparelli@confapiemilia.it

Dr. Stefano Bianchi

Direttore

Confapi Emilia

